

1

PROPOSTE EMENDATIVE AL DDL n. 91 del 02/10/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale"

MOVIMENTO 5 STELLE

EMENDAMENTO n. 1

All'art. 1, comma 2: dopo la parola "indirizzo," aggiungere la parola "pianificazione"

2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, **pianificazione** e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all'art. 8 della l.r. 19 dicembre 2008, n 36.



Consiglio Regionale della Puglia  
N. 20150019764  
26/10/2015 17:04  
450XW0  
Servizio Informatico e Tecnico

ENTRATA

Sì  
MAROUATO

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Mario Conca

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

1/10/2

**EMENDAMENTO AL Ddl 2/10/2015 n. 91 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale"**

All'art. 1 comma 5 **eliminare le parole** "così come definite dall'art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56".

1/10/2 (AMATI)

APPROVATO  
OK

EMENDAMENTO AL DL 2.10.2015 n. 91

4/11/19

Sopprimere il comma 5 dell'art. 2.

(art. 1 (AMATI))

APPROVATO


6/10/12. 1

DDL 91/2015

“RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E TERRITORIALE”.

EMENDAMENTO ALL'ART.4

AL COMMA 2 ELIMINARE LE PAROLE “ e di Polizia Provinciale”

Andrea Caroppo  


CASLI CRISIAN  




6/10/15

**EMENDAMENTO AL Ddl 2/10/2015 n. 91 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale"**

All'art. 4 **aggiungere il seguente comma:** "La Regione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 della L. 6 agosto 2015 n. 125, disciplina con successiva legge regionale le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale."

↓  
attraverso l'istituzione  
del Servizio Regionale di vigilanza

MI - (AMATI)

APPROVATO

8/2/11

**EMENDAMENTO AL DdI 2/10/2015 n. 91 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale"**

**Sostituire** l'art. 11 con il seguente:

Art. 11  
(Disposizioni finali)

1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'art. 2 della presente legge sono trasferite agli enti attributari entro il 30 luglio 2016.
2. Entro il termine di 180 giorni dall'approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.
3. L'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con le seguenti modalità:
  - a) invito della Regione all'Ente locale a relazionare, in merito all'inadempimento, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione;
  - b) nel caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata inadempienza al provvedimento conclusivo richiesto, la Regione comunica all'Ente locale inadempiente, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento sostitutivo diffidando l'Ente ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;
  - c) il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), nomina un commissario *ad acta* per l'adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionali competenti per materia. Il commissario *ad acta* si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale interessato.

APPROVATO

(M. - (ARATI))